



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 957

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Indice

1. DDL S. 957 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 957.....	4

1. DDL S. 957 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 957
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Iter

20 settembre 2022: ritirato

Successione delle letture parlamentari

S.957

ritirato

Iniziativa Parlamentare

[Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **23 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 63 del 27 novembre 2018.

Classificazione TESEO

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) , ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 957

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 957

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **MALPEZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2018 (*)

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

*) Testo ritirato dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riformato l'intero settore dell'educazione artistica definendola definitivamente come formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, ha dotato le istituzioni AFAM di autonomia statutaria, regolamentare, e organizzativa; il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ha indicato i principi e i criteri generali della loro autonomia didattica, prevedendo l'articolazione degli studi in tre cicli, secondo il modello già adottato dal sistema universitario e ispirato dalla dichiarazione di Bologna. I corsi di studio sono ora strutturati in crediti (è stato adottato il sistema di crediti europeo *European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS*), e in coincidenza con il rilascio dei nuovi diplomi accademici è previsto anche il rilascio del nuovo tipo europeo di certificazione, noto come supplemento al diploma (*Diploma Supplement*).

A seguito della suddetta riforma le istituzioni AFAM, pur appartenendo tuttora al settore non universitario e di conseguenza non assumendo il termine di « università » nelle proprie denominazioni, sono state elevate di rango, e sono pertanto definite « istituzioni di livello universitario ».

L'articolo 1 commi da 102 a 107 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013) ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale.

Tale norma tuttavia non ha risolto i problemi posti dalla mancata approvazione nel dicembre 2012 da parte della Camera dei deputati della proposta di legge (atto Camera n. 4822) che avviava il percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508.

Si rende quindi urgente la presa in carico da parte dello Stato degli oneri degli istituti che attualmente gravano sui bilanci degli enti locali già molto provati dai mancati trasferimenti da parte del Governo centrale.

Esistono regioni, come il Veneto, che possono contare su ben sette istituti finanziati dallo Stato mentre in Toscana ne esiste solo uno, l'Istituto Cherubini di Firenze. È doveroso ricordare che, come previsto dalla legge di riforma n. 508 del 1999, non esistono differenze tra istituti statali e istituti non statali né sul piano didattico per i titoli di studio rilasciati, né sul piano normativo e legislativo per le modalità di gestione e gli organi di rappresentanza. Purtroppo la situazione in cui versano province e comuni

rischia di far precipitare la situazione degli Istituti AFAM non statali.

Questa prospettiva porterebbe a breve all'impossibilità da parte degli istituti di deliberare il bilancio ed aprirebbe la strada al commissariamento, anticamera di esiti drammatici per i circa 7500 allievi e per gli 800 operatori, tra docenti e personale non docente.

Molti allievi degli istituti provengono da altre province per cui una crisi di questi istituti colpirebbe non solo l'utenza dei territori di competenza ma farebbe perdere un essenziale servizio di formazione culturale e professionale a tanti giovani italiani.

Per tale ragione il presente disegno di legge riprende un emendamento alla proposta di legge atto Camera n. 4822, che non ha avuto esito positivo a causa della fine della XVI legislatura.

Si tratta di una norma che prevede la graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508. La statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, previa loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatori di musica e di Accademie di belle arti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità e i tempi del processo di statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'istituzione statizzata degli immobili in uso alla stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all'istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.
3. Ciascuna istituzione di cui al comma 1 mantiene lo *status* di istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo all'istituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.
4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all'Istituto o all'Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle istituzioni statali appartenenti al sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per il processo di statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni istituzione di cui al comma 1.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di AFAM)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione della rete territoriale delle istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati « Politecnici », in cui le istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di « Istituti », di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f);

b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;

c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell'ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:

1) un direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'AFAM, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) un consiglio di amministrazione, composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente,

da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) un consiglio accademico, composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), dall'articolo 5, comma 2, e dalla tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;

f) definizione delle procedure di programmazione, di accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;

g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'ANVUR, nonché definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell'ANVUR anche mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM;

h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;

i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, in particolare in materia informatica e tecnologica, con riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;

m) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e di esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;

n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il

Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. Dall'anno accademico 2019/2020, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Dall'anno accademico 2019/2020, il *turn over* delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2019:

1) quanto a 31 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

3) quanto a 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

4) quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;

b) quanto a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

